

Regolamento dell'Organo di Mediazione

Art. 1 Base giuridica

1. Il Consiglio del pubblico nomina un Organo di Mediazione previa procedura di appello pubblico in conformità a quanto previsto dall'*art. 91* della Legge federale sulla radiotelevisione (LRTV), l'*art. 4 cpv. 4* dello Statuto della SRG SSR, gli *art. 37 cpv. 5* e all'*art. 38 cpv. 5* dello Statuto della SSR Svizzera italiana CORSI.
2. Il Mediatore non deve aver fatto parte di alcun organo o organismo della società cooperativa ad eccezione dell'Assemblea.

Art. 2 Posizione

1. L'Organo di mediazione è collegato organizzativamente al Consiglio del pubblico e amministrativamente al Segretariato della SSR Svizzera italiana CORSI.
2. Il Mediatore non è autorizzato a prendere decisioni o a impartire istruzioni ai gestori dei programmi.

Art. 3 Compiti

1. I compiti del Mediatore sono disciplinati dall'*art. 91 cpv. 3* della LRTV.
2. Il Mediatore è indipendente nell'esercizio delle proprie funzioni. Si occupa dei reclami segnalati alla propria attenzione e rivolti nei confronti di:
 - a. programmi editoriali della RSI che sono stati trasmessi e che evidenziano una violazione degli articoli 4 e 5 della LRTV o del diritto internazionale vincolante per la SSR;
 - b. contributi preparati dalla redazione, pubblicati, destinati ad altri servizi giornalistici della RSI e relativi alla violazione dell'*art. 5* della LRTV;
 - c. contributi editoriali sui canali digitali come i social media, i podcast ecc.
 - d. rifiuti da parte dell'emittente di concedere l'accesso ad un programma o a parte di altri servizi giornalistici preparati dalla redazione.
3. Tramite procedura di reclamo, si può richiedere la motivazione della cancellazione o del blocco dei commenti personali del ricorrente presenti sui canali digitali dell'azienda.

Art. 4 Reclami

1. In conformità a quanto previsto dall'*art. 92 cpv. 1* della LRTV, chiunque può presentare al competente Organo di mediazione un reclamo entro 20 giorni dalla messa in onda del programma contestato, dalla pubblicazione di un contributo contestato su altri servizi giornalistici della RSI o dal rifiuto di concedere l'accesso al programma ai sensi dell'*art. 3 cpv. 2 lett. d* del presente regolamento.
2. Se il reclamo riguarda più di un programma o di un contributo, il termine decorre dalla trasmissione dell'ultimo programma contestato o dalla pubblicazione dell'ultimo

contributo contestato. Tuttavia, la trasmissione del primo dei programmi contestati, o la pubblicazione del primo contributo contestato, non devono precedere di oltre tre mesi la trasmissione o la pubblicazione dell'ultimo.

Art. 5 Procedura

1. La procedura inerente ai reclami è disciplinata dall'art. 93 della LRTV.
2. Il reclamo deve essere presentato per iscritto ai sensi dell'art. 92 cpv. 2 della LRTV. A tal fine è stato predisposto dal Segretariato della SSR.CORSI un apposito modulo di compilazione online accessibile a tutti.
3. Il reclamo deve indicare brevemente in che modo il programma contestato, o il contributo contestato destinato ad altri servizi giornalistici di RSI, violi le disposizioni applicabili o in che modo il rifiuto di concedere l'accesso al programma sia contrario alle disposizioni di legge.
4. Se i requisiti formali e sostanziali per la presentazione non sono soddisfatti, il Mediatore stabilisce una scadenza temporale per una successiva presentazione supplementare da parte del ricorrente. Se tale scadenza non viene rispettata, il Mediatore non confermerà la ricezione del reclamo.
5. Se i requisiti contenutistici e formali sono soddisfatti, il reclamo viene registrato e viene immediatamente informata la controparte interessata.
6. Nell'esaminare il reclamo, il Mediatore è libero di gestire la procedura tra le parti secondo quanto disciplinato dall'art. 93 cpv. 1 della LRTV. In particolare, può:
 - a. discutere il caso con l'emittente o, in casi minori, trasmetterle il fascicolo per la risoluzione; il referente del mediatore è il Servizio giuridico dell'azienda, che raccoglie le osservazioni del responsabile del dipartimento o del programma oggetto del reclamo;
 - b. confrontarsi direttamente con le parti;
 - c. formulare raccomandazioni all'emittente;
 - d. informare le parti sugli organi competenti, sulle disposizioni di legge applicabili e sui rimedi giuridici disponibili.
7. L'organo di mediazione informa successivamente per iscritto le parti dei risultati delle proprie indagini e delle modalità di gestione del reclamo entro 40 giorni dalla sua presentazione.
8. Il caso può essere risolto oralmente con l'accordo delle parti.
9. Nel caso in cui la mediazione, come da precedente *cpv. 8*, abbia portato ad un chiarimento e ad un accordo tra le parti, la parte ricorrente non potrà successivamente impugnare tale accordo secondo quanto previsto dagli *art. 94 e ss.* della LRTV.
10. Qualora il percorso di mediazione non abbia esito positivo, il Mediatore informerà il ricorrente della possibilità di presentare, entro 30 giorni dalla comunicazione del proprio parere, un reclamo all'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR), allegando l'avviso di mediazione. Non è possibile per il ricorrente rivolgersi all'AIRR senza previa procedura espletata dall'Organo di mediazione.

Art. 6 Diritto all'informazione

1. Le redazioni dell'emittente sono tenute a fornire informazioni all'Organo di mediazione, mettendo a disposizione il materiale editoriale oggetto del reclamo. L'articolo 16 *cpv.* 1 e 2 della Legge federale sulla procedura amministrativa si applica *mutatis mutandis*.
2. L'obbligo di registrazione e conservazione dell'emittente è disciplinato dall'*art.* 20 della LRTV e dall'*art.* 28 dell'Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV).

Art. 7 Rapporto con il Consiglio del pubblico

1. L'ufficio dell'Organo di Mediazione redige ogni anno una relazione scritta per il Consiglio del pubblico.
2. Due volte all'anno viene invitato dal Consiglio pubblico per riferire in merito ai procedimenti in corso, i reclami evasi e i temi in tendenza.
3. L'Organo di mediazione ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio del pubblico.
4. L'Organo di Mediazione presenta il suo rapporto annuale per iscritto al più tardi entro il 28 febbraio.
5. Il Segretariato della SSR.CORSI inserisce il rapporto dell'Organo di mediazione all'interno della pubblicazione del proprio Rapporto annuale di attività.

Art. 8 Nomina e durata del mandato

1. Il Consiglio del pubblico nomina il Mediatore e un suo sostituto previa procedura di appello pubblico.
2. Entrambi sono nominati per un periodo amministrativo di quattro anni e sono rieleggibili per un massimo di altri due periodi (12 anni in totale).
3. Il Consiglio del pubblico può revocare il Mediatore per giusta causa.

Art. 9 Costi

La procedura di reclamo è gratuita.

Il presente regolamento è approvato nella seduta del Consiglio Regionale del 18 aprile 2024 ed entra in vigore con effetto immediato